

# Guida pratica

concernente le modifiche che riguardano le persone incaricate dell'amministrazione e della direzione di **banche** («**mutamenti degli organi**»)

Edizione del 22 settembre 2021

---

## Scopo

La presente guida pratica spiega la procedura concernente i mutamenti degli organi presso le banche. Fornisce una visione d'insieme dei criteri di verifica applicati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), precisa le varie fasi procedurali e specifica quali documenti e indicazioni devono essere presentati per il trattamento di un mutamento degli organi.

Questo documento non costituisce la base per avanzare alcuna pretesa giuridica e non sancisce requisiti prudenziali per gli assoggettati. Gli assoggettati hanno la facoltà di fornire informazioni supplementari; a seconda del caso, la FINMA può richiedere che vengano forniti ulteriori indicazioni e documenti.

## I. Principi generali

1. In linea di principio, qualsivoglia modifica a livello dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione di banche è considerata un mutamento degli organi. In caso di uscita di un membro è sufficiente una notifica unilaterale da parte dell'istituto alla FINMA. Anche in caso di uscita di un membro o di cambiamento di funzione deve essere garantito il buon funzionamento dell'organo collegiale nel suo insieme.
2. Le persone incaricate dell'amministrazione e della direzione di una banca devono godere di ottima reputazione e garantire un'attività irreprensibile (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c e d della Legge sulle banche (RS 952.0) e artt. 8 e 8a dell'Ordinanza sulle banche (RS 952.02).
3. In linea di principio una verifica dell'irreprensibilità è richiesta per ogni prima nomina come pure in caso di cambiamento di funzione da parte di un membro del consiglio di amministrazione o della direzione prima che la rispettiva funzione venga assunta.

4. Il requisito di irreprensibilità è una condizione di autorizzazione disciplinata per legge che deve essere costantemente soddisfatta. L'irreprensibilità è costituita da due componenti: l'idoneità professionale (*fitness*) per la funzione concretamente prospettata e l'integrità (*properness*, ossia l'assenza di comportamenti scorretti rilevanti in passato). Entrambi questi elementi vengono verificati dalla FINMA prima che venga assunta una nuova funzione.
5. Mentre per la verifica della *properness* la FINMA effettua autonomamente accertamenti dettagliati, per la valutazione della *fitness* la FINMA si basa sulle corrispondenti processo di selezione e sulle spiegazioni fornite dalla banca. A seconda dei casi può richiedere informazioni più dettagliate e, se necessario, proporre misure o porre requisiti supplementari ai futuri garanti.
6. Nella valutazione la FINMA tiene conto delle diverse dimensioni, complessità, strutture, attività e dei diversi rischi degli assoggettati.
7. Se la FINMA giunge a un esito negativo, su richiesta dell'istituto il risultato della verifica confluisce in una decisione impugnabile.

## II. Verifica dell'irreprensibilità da parte della FINMA

Alla luce di quanto sopra esposto, nella verifica dell'irreprensibilità la FINMA esamina in particolare i seguenti aspetti.

### II.1 Verifica dei requisiti generali e dell'integrità (*properness*)

- Analisi delle indicazioni fornite dall'istituto, del curriculum vitae e di altre fonti per individuare eventuali criticità o incongruenze;
- per i membri del consiglio di amministrazione di banche: domicilio del presidente del consiglio di amministrazione o del vicepresidente del consiglio di amministrazione in Svizzera;
- in caso di cambiamenti a livello delle dimensioni dell'organo: la nuova composizione corrisponde a eventuali dimensioni minime o massime secondo la legge, gli statuti o il regolamento di organizzazione?
- per i membri del consiglio di amministrazione in generale: osservanza della separazione dei poteri.

### II.2 Verifica dell'idoneità professionale (*fitness*)

- Idoneità professionale (*fitness*) del/la candidato/a: valutazione delle indicazioni fornite dall'istituto e del curriculum vitae per quanto concerne l'esperienza dirigenziale maturata nonché le conoscenze e l'esperienza sufficienti per la funzione prevista.

- Relativamente al consiglio di amministrazione nel suo complesso: valutazione della composizione complessiva dal punto di vista delle conoscenze specialistiche, dell'esperienza e dell'indipendenza.
- In caso di nomina in un comitato di rischio o di audit: valutazione delle indicazioni fornite dall'istituto per quanto concerne le conoscenze specialistiche e l'esperienza del/la candidato/a.
- In presenza di ulteriori mandati o occupazioni accessorie: è indicata la disponibilità temporale? Alcuni mandati vengono svolti presso altri titolari dell'autorizzazione? Sussiste il rischio di un conflitto d'interessi? L'istituto ne è consapevole? Come lo gestisce?

Nella valutazione dell'irreprelibilità vengono considerate tutte le informazioni di cui la FINMA dispone su una data persona. Vigè il principio dei quattro occhi (doppio controllo). Se l'esito della verifica è negativo oppure vengono formulate condizioni o posti requisiti, l'istituto viene previamente consultato.

### **III. Tempistica**

La comunicazione di una nomina senza aver ottenuto il riscontro positivo della FINMA in merito alla verifica dell'irreprelibilità comporta rischi di reputazione sia per l'istituto che per l'organo in questione. Un mutamento degli organi deve pertanto essere previamente notificato alla FINMA tramite la Piattaforma elettronica di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP). La FINMA si adopera per effettuare questa verifica generalmente entro dieci giorni lavorativi. Anche se la FINMA non ha ancora dato un riscontro, l'istituto può portare avanti il processo interno di nomina e di assunzione sotto la propria responsabilità.

### **IV. Documenti da presentare**

Alla notifica tramite l'EHP devono essere allegati i seguenti documenti. In singoli casi possono essere richieste ulteriori indicazioni, nel rispetto dei principi enunciati nella presente guida pratica.

#### **IV.1 Candidati/e**

- Copia di un passaporto o di una carta di identità in corso di validità;
- curriculum vitae personale dettagliato del/la candidato/a, debitamente firmato e con indicazione del domicilio (non nel formato standardizzato dell'istituto che presenta la notifica);
- referenze;
- estratto del casellario giudiziale o documento equivalente per i/le candidati/e provenienti dall'estero (risalente a non più di tre mesi);

- estratto del registro delle esecuzioni o documento equivalente per i/le candidati/e provenienti dall'estero (risalente a non più di tre mesi e che copra gli ultimi due anni);
- dichiarazione concernente procedimenti pendenti e conclusi (modulo B1);
- dichiarazione concernente le partecipazioni qualificate superiori al 10% (modulo B2);
- dichiarazione concernente ulteriori mandati e occupazioni accessorie, compresa l'indicazione del tempo impiegato per ogni mandato o occupazione accessoria (modulo B3).

#### IV.2 Istituto

- Profilo dei requisiti per il posto vacante e l'organo collegiale;
- spiegazioni concernenti il processo di selezione, compresa una valutazione delle considerazioni dell'istituto in merito all'idoneità del/la candidato/a per il posto vacante;
- inserimento del/la candidato/a nell'organigramma.

#### V. Verifica preliminare in casi eccezionali motivati

In presenza di circostanze particolari e su richiesta di un istituto può eccezionalmente essere svolta una verifica preliminare del/la candidato/a. Tale verifica viene effettuata almeno sulla base del curriculum vitae. Il riscontro della FINMA avviene in modo informale e su riserva della verifica dell'irrepreensibilità che verrà effettuata in base alla documentazione completa.

Fra le circostanze particolari si annoverano segnatamente la pubblicità ad hoc legata a una quotazione in borsa, una procedura complessa di selezione che prevede il coinvolgimento di vari *stakeholder*, come nel caso delle banche cantonali, o la necessità di sottoporre a verifica preliminare più possibili candidati/e.